

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di reregistrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari conformi alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto di prorogare al 30 giugno 2013 la validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tutt'ora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2013 le autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente fissata entro il 31 luglio 2012, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali:

si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011;

sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni di approvazione delle sostanze attive componenti e per i quali sono tuttora in corso le previste verifiche di rispondenza o la valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 545/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011;

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari oggetto del presente provvedimento, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà notificato alle imprese interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

12A08683

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2012.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais Eskal;

Vista la richiesta della Semfor del 6 dicembre 2011 con la quale si propone la nuova denominazione varietale;

Considerata conclusa la verifica della denominazione in questione in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 6/2011 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;



Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

codice: 12842; denominazione: Eskal; classe Fao: 200; tipo di ibrido: HS; responsabile della conservazione in purezza: Laboulet Semences - Francia.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2012

L'ex direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A08552

DECRETO 3 luglio 2012.

Rettifica del decreto 6 giugno 2012 di iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ
PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di ri-

organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale viene iscritta, tra le altre, la varietà di Loglio d'Italia «Nibbio», con a fianco di essa riportato il responsabile della conservazione in purezza, erroneamente denominato «Nibbio S.r.l.» anziché «Natura S.r.l.»;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, nella parte sopra citata;

Decreta:

Nel decreto ministeriale n. 12317 del 6 giugno 2012, contenente «Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2012, la denominazione del responsabile della conservazione in purezza della varietà «Nibbio» è modificata da «Nibbio S.r.l.» a «Natura S.r.l.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2012

L'ex direttore generale: BLASI

12A08553

DECRETO 19 luglio 2012.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «ARPA Lazio - Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio - Sezione Provinciale di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro

